REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **09** del Reg. **Data 28/03/2018**	Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote e detrazione d'imposta per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **23/03/2018** prot. n. **03077** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
Presiede la seduta il Presidente **dott. Sberna Filippo.**
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **11** e assenti, sebbene invitati, n. **01**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) PAVONE LUIGIA		X	9) MARGHERONE IGNAZIO	X	
2) LA MASTRA FILIPPO	X		10) MANCUSO ALESSANDRA	X	
3) SBERNA FILIPPO	X		11) MACALUSO NUNZIATA	X	
4) PAGANA CARMELA	X		12) MUNI AGATA	X	
5) MACALUSOG. SALVATORE	X				
6) SCHILIRO' SERAFINA	X				
7) GULIZIA MARIA	X				
8) PARLACINO C. SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:
Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco – V. Sindaco – Ass. Pagana.**
Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Cataldo La Ferrera.**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i Signori: **Schilirò – Macaluso – Mancuso.**

Il Presidente passa alla trattazione del 3° p. posto all'o.d.g., avente ad oggetto: **"Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote e detrazione d'imposta per l'anno 2018"**. Introduce l'argomento in esame ed illustra i punti principali.

Il Cons. Margherone chiede spiegazioni al Responsabile dei Servizi Finanziari;

Il rag. Tomasello, Capo Area dei Servizi Finanziari, delucida ampiamente in merito. Ribadisce la conferma delle aliquote dell'anno precedente.

Il Cons. Margherone propone la riduzione di un punto percentuale delle aliquote in esame.

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta e l'esito della votazione è il seguente:
- Voti favorevoli n. 03 (Margherone, Muni e Mancuso);
- Voti contrari n. 08.

La proposta del cons. Margherone viene respinta.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, **il Presidente** mette ai voti la proposta di deliberazione e l'esito della votazione è il seguente:
- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 11;
- voti favorevoli n. 08;
- voti contrari: n. 03 (Margherone, Muni e Mancuso).

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione;
Vista la proposta di deliberazione, a firma del rag. Tomasello;
Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Visto il Regolamento Comunale dell'I.M.U.;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. L.vo n. 267/2000;

DELIBERA

- **di approvare,** siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **"Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote e detrazione d'imposta per l'anno 2018".**

COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Registro **Data: 20.03.2018**	**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2018** .

Su proposta del Sindaco

Visto
Il Sindaco
(Prof. Giovanni Allegra)

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì 20.03.2018

Il ragioniere comunale
(Rag. Giuseppe Tomasello)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Lì 20.03.2018

Il ragioniere comunale
(Rag. Giuseppe Tomasello)

COMUNE DI RADDUSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662060 - Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale n. 13 del 20.03.2018

Con oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2018.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, che ha istituto l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, che ha reso permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 4 del D.L. 16/2012, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 2 del D.L. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e della Legge 208/2015;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 449/1997, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della Legge 228/2012, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 153/1999;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote";

VISTO l'art. unico del D.M. del 9 Febbraio 2018 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2018/2020 nel 31.03.2018;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2014;

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

I. Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2018 nelle seguenti misure:

- Aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale);

- Aliquota del 9,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 esenti dall'1.01.2018.

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2018;

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

IV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il Presidente

Il Consigliere Anziano **Il Segretario Comunale**

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 29 MAR. 2018 al 13/04/2018 senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile delle Pubblicazioni **Il Capo Area**

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici [1] giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____ , data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Funzionario del Comune

[1] 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.